

La Finanziaria accelera i tempi in materia di certificazione energetica degli edifici. L'art. 1, comma 288, della Legge 244/2007 prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione del DLgs 192/2005 (tra cui le Linee Guida), il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell'edificio - come previsto dall'articolo 6 dello stesso DLgs 192/2005 - nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 6 del DLgs 192/2005, gli edifici di nuova costruzione e quelli di superficie superiore a 1000 metri quadrati interessati da ristrutturazione integrale, devono essere dotati, al termine dei lavori, di un attestato di certificazione energetica.

In seguito, il DLgs 311/2006 ha stabilito ulteriori scadenze per l'obbligo di certificazione energetica degli edifici:

- a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
- b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
- c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Il successivo comma 289 dell'art. 1 della Finanziaria 2008, modificando l'art. 4 del Testo Unico dell'Edilizia (Dpr 380/2001), dispone che, sempre dal 1° gennaio 2009, i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

LEGGE FINANZIARIA 2008
(Legge 24 Dicembre 2007, n. 244)

La Finanziaria 2008 ha portato diverse novità in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica e in particolare per il fotovoltaico.

OBBLIGO DEL FOTOVOLTAICO SULLE NUOVE COSTRUZIONI

(comma 289 dell'art. 1):aumentano gli obblighi già previsti dalla finanziaria 2007 per gli edifici di nuova costruzione. Infatti, rispetto ai precedenti 0,2 kWp, a partire dal 2009 deve essere prevista l'installazione di impianti di potenza non inferiore a 1 kWp per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di estensione non inferiore a 100 m², la potenza minima sale a 5 kWp.

INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO PER GLI ENTI LOCALI

(comma 173 dell'art. 2):Per quegli Enti locali che diventassero soggetti responsabili di un impianto, si applicano sempre le tariffe incentivanti più alte, stabilite dal DM 19 febbraio 2007 (tra 1 kWp e 3 kWp: 0,49 euro/kWh; tra 3 kWp e 20 kWp: 0,46 euro/kWh; oltre 20 kWp: 0,44 euro/kWh), anche se tali impianti fossero collocati sul terreno.

(comma 174 dell'art. 2):Una notevole semplificazione riguarda il fatto che, qualora un ente locale sia soggetto responsabile di uno o più impianti fotovoltaici, l'autorizzazione unica sarà rilasciata attraverso un solo procedimento svolto sul complesso degli impianti, piuttosto che sul singolo impianto.